

Ricorso proposto il 28 febbraio 2011 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione

(Causa T-125/11)

(2011/C 145/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre national de la recherche scientifique (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione 17 dicembre 2010 per la parte concernente la compensazione tra il credito detenuto dal CNRS nei confronti della Comunità in base al contratto PIEF, da un lato, e il presunto credito della Comunità nei confronti del CNRS rivendicato in base al contratto ALLOSTEM, dall'altro;

— condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e in particolare dell'art. 12, n. 4, del regolamento (CE) n. 2321/2002⁽¹⁾, in quanto la Commissione non avrebbe raccolto le osservazioni del ricorrente in merito alla fondatezza della decisione di recuperare l'asserito credito per compensazione.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione si sarebbe limitata a rinviare alle considerazioni generali contenute nella sua relazione d'audit in data 16 marzo 2009, senza spiegare le ragioni per cui non ha tenuto conto degli elementi giustificativi addotti dal ricorrente al fine di stabilire l'ammissibilità dei costi dichiarati da quest'ultimo.

3) Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, in quanto la Commissione avrebbe ritenuto che la retribuzione della sig.ra T., ricercatrice presso il CNRS, durante il periodo compreso tra il 1° aprile 2006 e il 31 marzo 2007 non rientrasse nei costi ammissibili nonostante gli elementi giustificativi prodotti dal ricorrente sotto forma di registri di presenza e di quattro articoli scientifici che facevano riferimento al contratto in questione.

4) Quarto motivo, vertente su errori di diritto commessi, in quanto la Commissione avrebbe negato qualsiasi valore probatorio ai registri di presenza della sig.ra T. per il periodo compreso tra il 1° aprile 2006 e il 31 marzo 2007, e non avrebbe riconosciuto l'ammissibilità, da un lato, della retribuzione della signora B., ricercatrice presso il CNRS, durante il suo congedo di maternità e, dall'altro, dell'onere sociale denominato «accantonamento per la perdita del posto di lavoro» versato dal CNRS in base all'assicurazione per disoccupazione dei suoi agenti non di ruolo.

5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto la Commissione avrebbe:

— negato il valore probatorio di quattro pubblicazioni scientifiche, contrariamente a quanto indicato nella relazione d'audit e durante una riunione;

— dato nuove interpretazioni ai criteri di ammissibilità delle spese relative al congedo di maternità;

— notificato la decisione nonostante le assicurazioni date durante il processo di composizione amichevole della controversia.

6) Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 73, n. 1, del regolamento finanziario⁽²⁾, in quanto il credito rivendicato dalla Commissione non sarebbe certo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 2321, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (GU L 355, pag. 23).

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

Ricorso proposto l'11 marzo 2011 — GS/Parlamento e Consiglio

(Causa T-149/11)

(2011/C 145/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH (Eigeltingen, Germania) (rappresentante: avv. J. Schmidt)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nullo l'art. 8, n. 2, seconda frase, del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2010, n. 1210, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione;
- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

- 1) La disciplina impugnata pregiudicherebbe gli artt. 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

— In tal contesto la ricorrente sostiene che l'art. 8, n. 2, del regolamento (UE) n. 1210/2010 ⁽¹⁾ pregiudica il libero esercizio della sua attività professionale nonché la sua libera iniziativa economica, in quanto dall'entrata in vigore del regolamento impugnato essa avrebbe subito una riduzione della sua cifra d'affari.

- 2) La disciplina impugnata pregiudicherebbe l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

— La ricorrente fa valere che l'art. 8, n. 2, del regolamento n. 1210/2010 pregiudica anche il suo diritto di proprietà, in quanto tale disciplina limita l'uso del suo diritto a svolgere un'attività aziendale organizzata e concretamente esercitata.

— La disciplina impugnata renderebbe inoltre possibile un'immediato pregiudizio alla proprietà della ricorrente, in quanto le monete euro che si sarebbero trovate in sua proprietà le sarebbero state ritirate senza indennizzo.

- 3) Inidoneità della disciplina impugnata al conseguimento dell'obiettivo previsto dal legislatore e carattere sproporzionato della disciplina impugnata

— La ricorrente sostiene in tal contesto che il libero esercizio di un'attività professionale, la libera iniziativa economica privata, nonché il diritto di proprietà possono essere assoggettati a limitazioni, in quanto esse effettivamente corrispondano ad obiettivi che servono l'interesse pubblico e non rappresentino un intervento sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito. La ricorrente è dell'opinione che la disciplina impugnata sia eccessiva, inidonea ai fini del conseguimento dell'obiettivo previsto dal legislatore e costituisca anzi ostacolo a ciò.

Essa sarebbe pertanto sproporzionata e inidonea a giustificare il pregiudizio arrecato ai diritti fondamentali della ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2010, n. 1210, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339, pag. 1).

Ricorso proposto l'11 marzo 2011 — Telefónica de España e Telefónica Móviles España/Commissione

(Causa T-151/11)

(2011/C 145/53)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Telefónica de España, SA (Madrid, Spagna), Telefónica Móviles España, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz, F. Salerno)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'art. 263 TFUE, la decisione della Commissione europea 20 luglio 2010;
- in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (GU 2011, L 1, pag. 9), con la quale si dichiarano compatibili con il mercato interno, in base all'art. 106, n. 2, TFUE, le nuove modalità di finanziamento dell'organismo pubblico di radiodiffusione Corporación de Radio y Televisión Española introdotte con la legge 28 agosto 2009, n. 8/2009.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Il primo motivo si basa sulla violazione dell'art. 108, n. 2, TFUE, in quanto la Commissione non ha avviato il procedimento previsto in tale disposizione, in relazione alla separabilità del finanziamento dalla misura di aiuto nel suo complesso.
- 2) Il secondo motivo si basa sulla violazione dell'art. 108 TFUE, nella misura in cui la Commissione stabilisce la separabilità del finanziamento dalla misura nel suo complesso e definisce erroneamente come aiuto nuovo unicamente il finanziamento aggiuntivo. Procedendo in tal modo la Commissione non si conforma né alla giurisprudenza né alla propria prassi decisionale.
- 3) Il terzo motivo si basa sulla violazione dell'art. 256 TFUE, poiché la decisione non fornisce alcuna spiegazione su come si giunge alla conclusione che le tre misure fiscali che si introducono o modificano mediante gli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 8/2009 siano separabili dall'attuale regime di finanziamento del RTVE.